

# PRODOTTI NON SICURI E OBBLIGHI DI RITIRO/RICHIAMO DAL MERCATO

**PRODUTTORI, IMPORTATORI E RIVENDITORI DI PRODOTTI NON ALIMENTARI DESTINATI AI CONSUMATORI SONO ASSOGGETTATI A NORME BEN PRECISE IN TEMA DI SICUREZZA GENERALE DEI BENI, LA CUI INOSSERVANZA COMPORTA SANZIONI ANCHE GRAVI E, IN ALCUNI CASI, L'OBBLIGO DI RITIRARE O RICHIAMARE GLI APPARECCHI VENDUTI. IN QUESTO ARTICOLO L'AVVOCATO IORIO ESAMINA LE REGOLE PRINCIPALI CHE DISCIPLINANO TALE SPECIFICA RESPONSABILITÀ.**



**MAURIZIO IORIO**

Dalla partnership tra Marketplace e ANDEC prende vita a questa rubrica, curata dall'Avvocato Maurizio Iorio, nel suo duplice ruolo di Avvocato Professionista in Milano e di Presidente di ANDEC. Su ogni numero affronteremo tematiche legali con particolare riguardo al mondo dell'elettronica. Ulteriori approfondimenti sul sito: [www.andec.it](http://www.andec.it). Mentre sulla Web page di Maurizio Iorio ([www.avvocatoiorio.it](http://www.avvocatoiorio.it)) si trova la rubrica tradotta anche in inglese e francese.

**S**u questo numero di Marketplace affronterò brevemente la complessa normativa concernente i prodotti che non sono sicuri e quindi pericolosi, con i quali chiunque (produttore, rivenditore, utente privato o professionale) può trovarsi ad avere a che fare.

## **PRODOTTI IN GARANZIA, PRODOTTI PERICOLOSI E PRODOTTI CHE HANNO CAGIONATO UN DANNO**

Cominciamo con il distinguere un prodotto che non offre le prestazioni promesse da quello il cui uso espone a pericoli e da quello, infine, che è difettoso e ha cagionato un danno a cose o persone. Si tratta infatti di tre situazioni assai diverse tra loro, a cui corrispondono tre diverse discipline di legge. Solo la seconda di queste discipline, quella del prodotto potenzialmente pericoloso, sarà trattata in questo articolo.

Per fare chiarezza consideriamo, a titolo di esempio, il caso del Sig. Bianchi che acquista un frullino a immersione e si trova a far fronte a una di queste tre situazioni: (a) il frullino talora funziona ad intermittenza; (b) il frullino si surriscalda in modo anomalo quando è usato anche solo per poco tempo; (c) il frullino produce una fiammata mentre è in uso e brucia la mano del Sig. Bianchi.

- **GARANZIA:** Nel caso (a) il frullino non funziona correttamente; ci troviamo pertanto di fronte a un caso di mancata conformità del prodotto rispetto a quanto promesso dal venditore o comunque a quanto ci si aspetta ragionevolmente dallo stesso: siamo pertanto di fronte a una legittima pretesa di Garanzia. Vi sono due tipi di Garanzia: una di tipo legale, non derogabile, disciplinata dal Codice del Consumo e concernente i soli consumatori non

professionali; e una garanzia, detta convenzionale in quanto disciplinata dagli accordi tra le parti, che può riguardare sia i consumatori privati (e in tal caso non può derogare alla garanzia legale) sia professionisti, enti e imprese. Questo breve articolo, come dicevo, **non** si occupa di garanzia, ossia di mancata conformità del prodotto. - **PERICOLO:** Nel caso (b), in cui il frullino si surriscalda in modo assolutamente anomalo, ci troviamo di fronte a una situazione di pericolo in quanto il prodotto non è conforme alla legge (nello specifico alla normativa in campo di bassa tensione, di cui alla L.791/1977 e successivi emendamenti) che ne assicura la sicurezza d'uso. Il prodotto, in altri termini, anche se non ha cagionato alcun danno, non è sicuro. È proprio questa la situazione giuridica (detta "Sicurezza generale dei prodotti") che intendo esaminare in questo articolo. - **DANNO:** Infine, nel caso (c) il frullino si infiamma e brucia la



mano dell'utilizzatore; ci troviamo pertanto di fronte a una situazione di vero e proprio danno cagionato dal prodotto, e alla conseguente obbligazione del produttore (o in certi casi del venditore) di risarcire l'utente: si tratta di una materia complessa, caratterizzata da una forma di responsabilità oggettiva, che mi riprometto di illustrare in un prossimo numero di questa rivista.

## **LA SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI**

Soffermiamoci ora sulla disciplina dei prodotti che, per difetto di conformità ai requisiti di legge, non sono sicuri (e possono cagionare un danno a persone o cose): come accennavo, la normativa che li concerne si chiama "Sicurezza Generale dei Prodotti"; essa è uniformata a livello UE dalla Direttiva 2001/95/CE, che è stata attuata in Italia prima dal Dlgs 21.5.2004 n.172 e, successivamente, dal Codice del Consumo o CdC (D.Lgs 206/2005), parte IV, agli articoli dal 102 al 113.

## **QUALI SONO I PRODOTTI CHE NON POSSONO ESSERE COMMERCIALIZZATI SE NON SONO "SICURI"?**

La definizione di prodotto soggetto alla normativa sulla sicurezza generale è molto vasta: essa è stabilita



**FIGURA 1**

Sono almeno tre le tipologie di responsabilità poste in capo dalla legge a chi produce e/o vende prodotti: esse si riferiscono ad aspetti diversi di responsabilità e sono soggette a regole spesso assai dissimili l'una dall'altra. Pertanto, è importante distinguere i vari profili. La normativa in tema di garanzia legale (prima colonna a sinistra) si riferisce al caso in cui il prodotto venduto non è conforme a quanto promesso dal venditore o a quanto l'acquirente si può ragionevolmente aspettare; la responsabilità per prodotto difettoso (terza colonna a destra) è la responsabilità patrimoniale del produttore, per lo più oggettiva, indipendente dalla colpa, per i danni a persone e cose cagionate dai suoi prodotti. La sicurezza generale dei prodotti (colonna di mezzo) si riferisce alla mancata conformità del prodotto alla normativa di legge applicabile e alla conseguente pericolosità dello stesso.

**FIGURA 2**

La normativa in tema di sicurezza generale dei prodotti, che è quella esaminata in questo articolo, può comportare l'obbligo in capo al produttore di ritirare o richiamare dal mercato i prodotti commercializzati.

all'art. 3 e del CdC e si riferisce a qualsiasi prodotto che un consumatore non professionale si può trovare a utilizzare, ossia a un prodotto: - destinato a essere ceduto, finanche gratuitamente, a un consumatore (non professionale) anche nel quadro di una prestazione di servizi (esempio: ricambio incorporato in prodotto riparato fuori garanzia), o: - anche solo suscettibile di essere utilizzato dal consumatore (non

professionale) anche quando lui non destinato (esempio: stampante professionale venduta da "grande superficie" o acquistata/usata da uno studente). In entrambi i casi: nuovo, usato o rimesso a nuovo (sono fatti salvi i espressamente venduti come antiquariato o come prodotti da riparare/rigenerare).

## **QUANDO UN PRODOTTO È "SICURO"?**

Ai sensi di legge (art. 103,1

## “Se un prodotto è pericoloso e il ritiro e/o il richiamo sono necessari, il produttore è sanzionato se non effettua volontariamente l’uno e/o l’altro, informando le autorità”.

del CdC) è sicuro qualsiasi prodotto che in condizioni d’uso normali non presenti alcun rischio o presenti rischi minimi, in considerazione di diversi elementi, tra cui:

- le caratteristiche del prodotto (per esempio: si sa che un coltello elettrico taglia, e non costituisce difetto di sicurezza il fatto che, se lo stesso non è usato con cura, ci si possa fare male...);
- l’effetto ragionevolmente prevedibile del prodotto su altri prodotti (per esempio: un supporto per scaffale dovrà necessariamente sostenere il peso di questo quando utilizzato);
- la presentazione del prodotto (per esempio: un tassello da muro privo dell’indicazione del peso massimo che può sopportare non è “sicuro”);
- le categorie di consumatori che si trovano in condizione di rischio nell’utilizzazione del prodotto (per esempio: i giocattoli dovranno avere le pile non rimovibili, per evitare che i bambini le ingoiano; gli accendini non dovranno avere la forma di frutta, o di dolci, o di giocattoli, per evitare che i bambini li scambino per tali).

### COME SI PROVA CHE UN PRODOTTO È “SICURO”?

Ai sensi dell’art. 105 del CdC, si **presume** che un prodotto sia sicuro quando esso è conforme alla

specificata legislazione UE o, in mancanza, a quella italiana che lo riguarda. In mancanza della stessa, la presunzione opera quando il prodotto è conforme alle norme tecniche europee uniformi (norme EN) o, in mancanza, a quelle nazionali. In mancanza anche di tali norme, si applicano a discesa diversi criteri residuali (raccomandazioni UE, codici di buona condotta, ultimi ritrovati tecnica, livello di sicurezza attendibile dai consumatori).

### QUALI SONO I DOVERI DEI PRODUTTORI PER QUANTO CONCERNE LA SICUREZZA DEI PRODOTTI?

I Produttori, ai sensi dell’art. 104 del CdC,

- devono immettere nel mercato solo prodotti sicuri;
- inoltre, essi devono fornire ai consumatori tutte le informazioni utili a prevenire i pericoli (esempio: cautele, istruzioni d’uso, indicazione di possibili rischi...), e
- adottare le misure proporzionate necessarie tra cui: controlli (occorre costituire e mantenere aggiornato un registro dei controlli); informare gli acquirenti se viene accertata la pericolosità dei prodotti già in circolazione; se del caso ritirare i prodotti dai rivenditori o richiamarli dai consumatori finali.

### QUANDO IL “RITIRO” E QUANDO IL “RICHIAMO” DAL MERCATO?

Presupposto per entrambi i provvedimenti è che un prodotto sia pericoloso o potenzialmente pericoloso secondo certi parametri di accentuata gravità, che tengono conto di vari elementi, tra cui la gravità delle conseguenze di eventuali sinistri cagionabili dal prodotto, la probabilità dell’evento, le qualità (maggiore o minore vulnerabilità) degli utenti. Ciò posto:

- il Ritiro: si riferisce ai prodotti presso i rivenditori;
- il Richiamo: si riferisce ai prodotti presso i consumatori finali. Entrambi possono essere volontari o richiesti dalle autorità. Se un prodotto è pericoloso e il ritiro e/o il richiamo sono necessari, il produttore è sanzionato se non effettua volontariamente l’uno e/o l’altro, informando le autorità. In ogni caso, il provvedimento è riportato sul **Rapex** e dello stesso (salvo eccezioni) è necessario dare notizia alle autorità nazionali competenti per la sorveglianza.

### COSA È IL “RAPEX”?

Il Rapex è un bollettino informativo telematico destinato a permettere un rapido scambio di

informazioni tra gli Stati membri (cioè tra le autorità ma anche a beneficio delle persone fisiche e/o enti interessati, che hanno libero accesso al Rapex) circa l’esistenza nell’Unione Europea di prodotti che presentano un rischio grave. Il Rapex riporta una descrizione dei prodotti, del produttore, dell’origine del prodotto, del rischio posto, delle azioni e dei provvedimenti presi dalle autorità e/o dal produttore medesimo.

### COME SI INFORMANO LE AUTORITÀ NAZIONALI DEL “RITIRO” O DEL “RICHIAMO”?

Esiste un modulo da compilarsi e trasmettere on-line, predisposto dalla Commissione Europea per effettuare la notifica dell’esistenza di un prodotto pericoloso anche in contemporanea, a più Stati membri interessati (compreso il governo italiano, tramite il Mise).

Il modulo è reperibile al seguente indirizzo : <https://webgate.ec.europa.eu/gpsd-ba/index.do;jsessionid=PJVvXvQSVXQL6xRxyN8YhIJSGLznp02lsQMbvQkr0V1p5SRw16T!1307198953>

### QUALI SOGGETTI SONO CONSIDERATI “PRODUTTORI” AI FINI DELLA “SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI”?

Ai sensi dell’art. 103 del CdC sono “Produttori”:

- il fabbricante nella UE;
- il rappresentante nella UE del fabbricante extra UE, qui non stabilito;
- l’importatore, se non c’è il rappresentante del fabbricante;
- chi si presenta come fabbricante poiché appone

sul prodotto il suo marchio, nome, segno distintivo (OEM);

- colui che “rimette a nuovo il prodotto”;
- altri operatori nella catena che incidono sulla sicurezza del prodotto (esempio: reworking, elaborazione del prodotto, assemblaggio con altri prodotti...).

### I DISTRIBUTORI E I RIVENDITORI HANNO ANCH’ESSI DEI DOVERI? SE SÌ, QUALI?

I Distributori (art. 104 CdC) non devono commercializzare prodotti di cui conoscono o dovrebbero conoscere la pericolosità e devono collaborare con le autorità ispettive nel controllo di sicurezza e in particolare:

- trasmettere tempestivamente, anche di loro iniziativa, informazioni che siano necessarie a valutare o garantire la sicurezza di prodotti e collaborare con le azioni decise dalle autorità;
- conservare la documentazione idonea a identificare l’origine di ogni prodotto per almeno 10 anni dalla data di cessione al consumatore.

### CHI ESERCITA LA SORVEGLIANZA SULL’OSSERVANZA DELLA DISCIPLINA SULLA “SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI”?

Sono molteplici i soggetti coinvolti nella sorveglianza, così come è piuttosto variegata la normativa che ne regola i poteri e attività (art. 106- 107 del CdC – Reg. 765/2008 / CE – L. 580/93 – altre leggi):

- il Ministero dello Sviluppo economico – MISE (che possiede ispettorati decentrati in tutta Italia),

## “I Distributori (art. 104 CdC) non devono commercializzare prodotti di cui conoscono o dovrebbero conoscere la pericolosità e devono collaborare con le autorità ispettive nel controllo di sicurezza”.

con l’obbligo di organizzarsi in consultazione e coordinamento col Ministero della Salute e altre pubbliche amministrazioni competenti (Lavoro, Trasporti, Finanze e così via);

- le Camere di Commercio (in alcune Regioni a Statuto Speciale, come ad esempio il Friuli);
- la Guardia di Finanza;
- l’Agenzia delle Dogane.

### QUALI CONTROLLI SONO PREVISTI ?

I controlli (art. 107 CdC) variano a seconda della gravità del rischio posto da ogni prodotto.

- **QUALSIASI PRODOTTO:** controlli, campionamento, ispezioni in qualsiasi magazzino, richiesta di informazioni.
- **PRODOTTI POTENZIALMENTE RISCHIOSI:** richiesta di aggiungere avvertenze (esempio avviso sulla confezione di un videogame che può generare disturbi nervosi a certi soggetti);
- subordinare la vendita all’adozione di cautele.
- **PRODOTTI POTENZIALMENTE PERICOLOSI :**
- vietare la fornitura in pendenza di controlli;
- disporre l’adeguamento del prodotto.
- **PRODOTTI PERICOLOSI :**
- vietare la fornitura/

immissione anche gratuita in circolazione;

- disporre il ritiro ed eventualmente anche il richiamo dal mercato;
- disporre la pubblicazione sul Rapex delle informazioni sul prodotto, sul produttore e sui provvedimenti adottati.

### QUALI SONO LE SANZIONI?

Le sanzioni previste all’art. 112 del CdC sono le seguenti:

- Immissione nel mercato di prodotti pericolosi: reato.
- Violazione di provvedimenti disposti dall’Autorità (esempio ritiro dal mercato): reato.
- Violazione dell’obbligo di collaborazione con le Autorità: reato.
- Violazione di obblighi vari specifici posti in capo al Produttore e al Distributore (tra cui quello di informare circa l’avvenuta immissione nel mercato di prodotti pericolosi): sanzioni amministrative varie.
- Immissione nel mercato di prodotti pericolosi: arresto da 6 mesi a 1 anno e ammenda da 10.000 a 50.000 euro.
- Mancata ottemperanza alla richiesta di apporre sul prodotto adeguate avvertenze sui rischi: ammenda da 10.000 a 25.000 euro.
- Mancata informazione alle autorità competenti dei rischi di un prodotto di cui si sia a conoscenza: sanzione amministrativa da 1.500 a

30.000 euro.

- Mancata conservazione di documentazione idonea a tracciare l’origine dei prodotti: sanzione amministrativa da 1.500 a 30.000 euro.

### QUANDO SI APPLICANO LE REGOLE CHE ABBIAMO VISTO FINORA?

La materia è regolata dall’art. 102 del CdC. Le disposizioni del Codice del Consumo che abbiamo visto finora valgono solo per i prodotti non alimentari per i quali non sussistano già disposizioni specifiche UE o nazionali. Inoltre, anche quando sussistono già specifiche disposizioni UE, si applicano comunque alcune delle previsioni più importanti tra quelle esaminate, quali:

- i doveri di Produttori e Distributori;
- gli elementi che permettono di presupporre che un prodotto sia “sicuro”;
- le attività di coordinamento, ispettive e sanzionatorie delle autorità competenti.

Ulteriori informazioni sull’argomento sviluppato in questo articolo si possono reperire sul mio sito, all’indirizzo: [www.avvocatoiorio.it](http://www.avvocatoiorio.it) alla voce “Responsabilità del Produttore”. 